



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale
Ufficio Condizione Militare e Relazioni con le APCSM

**VADEMECUM COMPENSO
FORFETTARIO DI GUARDIA**

OGGETTO	DISPOSIZIONI APPLICATIVE	RIFERIMENTI NORMATIVI
Lineamenti generali	Al personale impiegato nei servizi “armati e non” compete la remunerazione 1 a 1 della prestazione (a eccezione dei VFI), con la concessione di recuperi compensativi (forma prioritaria) o del CFG (forma secondaria). Pertanto, fermo restando che le ore derivanti dai “servizi armati e non” <u>-richiedendo un immediato recupero fisiologico- vanno fruite al termine del servizio</u> , si può ricorrere al CFG per remunerare il personale militare non dirigente e gli Ufficiali superiori impiegati nei “servizi armati e non” di durata pari o superiore alle 24 ore, che non possa fruire dei recuperi compensativi: (i) per <u>imprescindibili esigenze funzionali</u> ; (ii) <u>prima del trasferimento ad altro ente</u> . <u>Non si può remunerare il recupero psico-fisico obbligatorio da fruire il primo giorno lavorativo utile al termine del servizio</u> (per es., il personale che svolge un servizio dal venerdì al sabato, il lunedì successivo dovrà -obbligatoriamente- fruire del recupero psico-fisico).	1. D.P.R. n. 163/2002 (art. 9, co. 3 e art. 11, co. 2); 2. SME - Direttiva 8002, para.: - 2.1.5 (personale trasferito); - para. 2.3 (priorità da attribuire alle forme di remunerazione); - 4.3 (il CFG).
Personale destinatario	Il CFG può essere attribuito: (i) al personale in servizio permanente dal grado di Graduato al grado di Capitano; (ii) agli Ufficiali di complemento e agli Ufficiali in ferma prefissata; (iii) al personale VFP4/VFT; (iv) agli Ufficiali Superiori (gli Ufficiali Generali non sono percettori del CFG).	SME - Direttiva 8002, para.: 4.1.3 (personale destinatario).
“Servizi armati e non”	Per “servizi armati e non” si intendono i servizi presidiari e di caserma, nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale.	1. D.P.R. n. 163/2002 (art. 9, co. 5); 2. SME - Direttiva 8002, para. 1.6 (servizi); 3. SME - Direttiva 1039, cap. 6.
Modalità di corresponsione	Il CFG può essere corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di recupero psicofisico e al recupero della festività/giornata non lavorativa (qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate). Le misure giornaliere dell'emolumento sono articolate in fasce di gradi per ogni 8 ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero. Pertanto, per quanto attiene ai “servizi armati e non” di durata almeno pari a 24 ore: (i) prestati in giornata festiva/non lavorativa, al personale cui sarà corrisposto il CFG (per 24 ore competono massimo 3 giornate del prefato compenso) compete, in aggiunta, una giornata lavorativa di riposo psicofisico, oltre al recupero della festività/giornata non lavorativa. Per entrambe tali fattispecie (riposo psico-fisico e recupero festività/giornata non lavorativa), <u>la fruizione deve avvenire al termine del servizio</u> , essendo finalizzata all'indispensabile <u>“immediato recupero fisiologico”</u> ; (ii) il CFG non potrà essere corrisposto per la giornata lavorativa da destinare al riposo psicofisico e per il recupero della festività/giornata non lavorativa. Al personale VFT/VFP4 può essere attribuito il CFG nella misura pari al 70% di quella prevista per il grado di Graduato (In appendice specchio sinottico con esempi di concessione recuperi compensativi/CFG).	1. COM (art. 1792, co. 3); 2. D.P.R. n. 163/2002 (art. 9, co. 4); 3. Direttiva 8002: - para. 4.1.3.1 (personale volontario in ferma prefissata); - para. 4.3 (modalità di corresponsione); 4. Direttiva “sullo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata iniziale e triennale”, ed. 2023, di PERSONMIL, para. 6., let. b..

Recupero della giornata festiva/feriale non lavorativa	Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio [sede di lavoro abituale], se ricadente in giornata feriale. Il personale destinatario del CFG, qualora impiegato in giornata festiva/feriale non lavorativa, ha diritto -oltre al recupero o compenso in denaro per le ore di lavoro rese- al recupero dell'intera giornata festiva/non lavorativa. Il recupero della festività/giornata non lavorativa compete a chi inizia il turno nelle predette giornate.	1. COM (art. 1501); 2. D.P.R. n. 394/1995 (art. 11, co. 1); 3. Direttiva 8002, para 2.2.5 (recupero della giornata festiva/feriale non lavorativa); 4. Direttiva SEGREDIFESA, ed. 2021, para. 3, let. a); 5. Direttiva “sullo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata iniziale e triennale”, ed. 2023, di PERSOMIL, para. 6., let. c..
Disposizioni sulla cumulabilità del CFG con altri emolumenti	Il CFG non è cumulabile con il: (i) compenso per lavoro straordinario e recupero compensativo [in quanto a essi sostitutivo]; (ii) trattamento economico previsto per il personale impiegato in missione all'estero od operazione all'estero; (iii) CFI; (iv) regime di missione forfettaria. Il CFG è cumulabile con: (i) le indennità operative supplementari; (ii) l'indennità di missione nazionale [qualora sia previsto il trattamento di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione o di terzi]; (iii) l'indennità onnicomprensiva concessa in occasione di interventi al servizio della collettività, salvo che non sia diversamente disposto dai provvedimenti normativi autorizzativi degli interventi delle Forze Armate (ad es. non vi è possibilità di cumulo per l'Operazione “Strade Sicure”); (iv) l'indennità di presenza festiva/superfestiva; (v) l'indennità notturna per servizi armati e non (introdotta con il D.P.R. n. 52/2025 - art. 12).	Direttiva 8002, para 4.3.2 (disposizioni sulla cumulabilità del CFG con altri emolumenti).

“SERVIZI ARMATI E NON” DI DURATA PARI O SUPERIORE ALLE 24 ORE			SOLUZIONE (A)		SOLUZIONE (B)		
			Soluzioni alternative				
ARTICOLAZIONE ORARIO DI SERVIZIO SU 5 GIORNI			RECUPERO		COMPENSO FORFETTARIO		
			Ore di recupero	Sviluppo ipotetico	CFG	Ore di recupero	Sviluppo ipotetico
Lunedì	8:00 - 16:30	8 ore	16 ore	Martedì Rec. psico-fisico (8h) + Mercoledì Rec.comp. (8h) → Giovedì RIENTRO	1	8 ore	Martedì Rec. psico-fisico (8h) → Mercoledì RIENTRO
Martedì	8:00 - 16:30	8 ore	16 ore	Mercoledì Rec. psico-fisico (8h) + Giovedì Rec.comp. (8h) → Venerdì RIENTRO	1	8 ore	Mercoledì Rec. psico-fisico (8h) → Giovedì RIENTRO
Mercoledì	8:00 - 16:30	8 ore	16 ore	Giovedì Rec. psico-fisico (8h) + Venerdì Rec.comp. (4h) + Lunedì Rec.comp. (4h)* → Lunedì (ore 12:00) RIENTRO	1	8 ore	Giovedì Rec. psico-fisico (8h) → Venerdì RIENTRO
Giovedì	8:00 - 16:30	8 ore	16 ore	Venerdì Rec. psico-fisico (4h) + Lunedì Rec.comp. (8h) + Martedì Rec.comp. (4h)* → Martedì (ore 12:00) RIENTRO	1	8 ore	Venerdì Rec. psico-fisico (4h) + Lunedì Rec.comp. (4h)* → Lunedì (ore 12:00) RIENTRO
Venerdì	8:00 - 12:00	4 ore	20 ore	Lunedì Rec. psico-fisico (8h) + Martedì Rec.comp. (8h) + Mercoledì Rec.comp. (4h)* → Mercoledì (ore 12:00) RIENTRO	1	12 ore	Lunedì Rec. psico-fisico (8h) + Martedì Rec.comp. (4h)* → Martedì (ore 12:00) RIENTRO
Sabato	//	//	24 ore + 1GNL	Lunedì Rec. psico-fisico (8h) + Martedì Rec.comp. (8h) + Mercoledì Rec.comp. (8h) + Giovedì (1GNL) → Venerdì RIENTRO	3	8 ore + 1GNL	Lunedì Rec. psico-fisico (8h) + Martedì (1GNL) → Mercoledì RIENTRO
Domenica (e festivi)	//	//	24 ore + 1GNL	Lunedì Rec. psico-fisico (8h) + Martedì Rec.comp. (8h) + Mercoledì Rec.comp. (8h) + Giovedì (1GNL) → Venerdì RIENTRO	3	8 ore + 1GNL	Lunedì Rec. psico-fisico (8h) + Martedì (1GNL) → Mercoledì RIENTRO

* È possibile -in aggiunta- fruire di ulteriori 4h di recupero compensativo (qualora disponibili e disposti/autorizzati dal Comandante di Corpo), rientrando il giorno successivo.

Approfondimento su servizio continuativo di durata settimanale (es. guardia deposito munizioni)

Prestazione lavorativa obbligatoria: 36 ore

Prestazione lavorativa effettivamente resa: 168 ore

Differenza a credito del personale: 132 ore [in aggiunta al recupero del sabato e della festività (due giornate di recupero)]

In alternativa, se si procede al pagamento del CFG:

- fino a 16 giornate di CFG (16 x 8 = 128 ore) + 4 ore di recupero compensativo;
- due giornate di recupero del sabato e della festività;
- un'ulteriore giornata di recupero psicofisico, **per l'intero servizio prestato**.

A carattere generale, si rammenta che, in caso di servizio effettuato in giornata festiva o feriale non lavorativa:

- la fruizione di tutti i recuperi psico-fisico/compensativo/giornata non lavorativa derivanti da servizi **deve -prioritariamente- avvenire al termine del servizio stesso**, essendo questi finalizzati all'indispensabile **“immediato recupero fisiologico”** (per es., il personale che svolge un servizio dal sabato alla domenica con pagamento di 3 CFG, dovrà fruire di: (i) recupero psico-fisico il lunedì successivo; (ii) recupero della giornata non lavorativa il martedì successivo). Il Comandante [fermo restando l'immediato e obbligatorio rec. psico-fisico] -stante la totale disponibilità al servizio dovuta dal personale militare [ex art. 10, della L. n. 231/1990]- per concrete esigenze di servizio, può disporre il differimento solo della fruizione di rec. compensativo/giornata non lavorativa maturati dal personale (ipotesi residuale), disponendone comunque l'immediata fruizione a termine esigenza;
- è possibile attribuire 2 CFG, mantenendo il beneficio dell'ulteriore giornata di rec. psico-fisico [il personale sarà assente per 3 giornate: Lunedì Rec. psico-fisico (8h) + Martedì (1GNL) + Mercoledì Rec.comp. (8h) → Giovedì RIENTRO];
- considerato che il compenso è volto [per imprescindibili esigenze funzionali] a “forfettizzare” le ore di rec. comp. maturate, per favorire una maggiore presenza del personale, il riconoscimento di 1 CFG **non** determina alcun incremento della presenza in servizio [infatti, in tal caso, il personale sarebbe assente per n. 4 giornate (rec. psico-fisico + 2 giorni/16h di rec. compensativo + 1 rec. festività), ovvero il medesimo numero di giornate di assenza in caso di mancata attribuzione del CFG] e, pertanto, tale soluzione risulta **non** in linea con la ratio della norma.